

Allegato A

DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELLA RIMODULAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO O DEL DIFFERIMENTO DI RATE ALLE IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI NELLA FORMA DI AIUTI RIMBORSABILI

Nella fase di rimborso di finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere su fondi rotativi la cui gestione è svolta dal competente ufficio regionale, oppure è affidata ad un organismo intermedio ai sensi di apposite convenzioni (in entrambi i casi, di seguito per brevità “gestore”), il beneficiario può presentare istanza, di rimodulazione del piano stesso o di differimento del pagamento di massimo due rate semestrali (o quattro rate trimestrali) alle condizioni indicate nei successivi punti A) e B).

Nella fase di rimborso del 50% del contributo in conto capitale, erogato a valere su bandi che prevedono il rimborso ai sensi dell'art. 72 della legge 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003), il beneficiario può presentare istanza di differimento del pagamento di massimo due rate semestrali o quattro rate trimestrali o di una rata annuale alle condizioni indicate nel successivo punto B). Si applicano in tal caso le modalità di valutazione di cui alle Delibere di Giunta n. 51 del 29 gennaio 2013 e n. 799 del 30 settembre 2013..

A) RIMODULAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO

E' possibile procedere alla rimodulazione del piano di rientro alle seguenti condizioni:

1. Il gestore deve inviare ai beneficiari degli aiuti rimborsabili, prima della scadenza di ciascuna rata, apposito avviso di scadenza nel quale siano chiaramente indicate le opportunità offerte dal presente atto.
2. Il debitore deve presentare istanza motivata di rimodulazione al gestore, allegando documentazione idonea a dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria:

- a) entro i 30 giorni successivi alla scadenza della rata del piano di rientro, oppure
- b) entro i 30 giorni successivi all'invio da parte del gestore del sollecito di pagamento relativo alla prima rata insoluta.

Il gestore dell'agevolazione può autorizzare la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro alla luce delle motivazioni addotte.

3. La rimodulazione, ammessa esclusivamente per importi di debito residuo superiori a Euro 10.000,00, è disposta dal gestore entro i seguenti limiti finanziari:

- a) da € 10.000,00 a € 25.000,00 possono essere concessi ulteriori 18 mesi rispetto al piano di rientro originario;
- a) oltre € 25.000,00 possono essere concessi ulteriori 36 mesi rispetto al piano di rientro originario.

4. Nel piano rimodulato è rideterminato l'importo delle rate, che comunque mantengono la stessa cadenza semestrale o trimestrale delle rate del piano di rientro originario.
5. Sul beneficio concesso (importo e durata) sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso di riferimento B.C.E. come disposto dalla Delibera di Giunta n. 112 del 28 febbraio 2011.
6. Gli interessi sono distribuiti su tutte le rate del piano rimodulato e sono calcolati per il periodo intercorrente tra l'ultima scadenza del piano originario e l'ultima scadenza del piano rimodulato.
7. Non è richiesta garanzia fideiussoria.
8. La rimodulazione può essere richiesta una sola volta per ciascun piano di rientro. Nel caso di impresa colpita da calamità naturale la rimodulazione può essere richiesta una seconda volta.

B) DIFFERIMENTO concedibile alternativamente in una delle due seguenti modalità:

B.1) SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DI MASSIMO DUE RATE SEMESTRALI (O QUATTRO RATE TRIMESTRALI) CON RELATIVO SLITTAMENTO DEL PIANO DI RIENTRO

B.2) DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO DI MASSIMO DUE RATE SEMESTRALI (O QUATTRO RATE TRIMESTRALI)) DEL PIANO DI AMMORTAMENTO CON SPOSTAMENTO DELLE RATE DIFFERITE ALLA FINE DEL PIANO DI RIENTRO ORIGINARIO.

E' possibile procedere alla sospensione/differimento del pagamento di un massimo di due rate semestrali (o quattro rate trimestrali), con – rispettivamente - slittamento delle scadenze del piano di rientro oppure spostamento delle rate differite alla fine del piano di rientro originario, alle seguenti condizioni:

1. Il gestore deve inviare ai beneficiari degli aiuti rimborsabili, prima della scadenza di ciascuna rata, apposito avviso di scadenza nel quale siano chiaramente indicate le opportunità offerte dal presente atto.
2. Il debitore può presentare al gestore istanza di differimento del pagamento delle rate:
 - a) entro la scadenza prevista per il pagamento della rata del piano di rientro, oppure
 - b) entro i 30 giorni successivi alla scadenza della rata del piano di rientro, oppure
 - c) entro i 30 giorni successivi all'invio da parte del gestore del sollecito di pagamento relativo alla prima rata insoluta,

allegando alla domanda la documentazione idonea a dimostrare la propria temporanea difficoltà finanziaria. Il gestore può autorizzare la concessione del beneficio del differimento alla luce delle motivazioni addotte.

3. Nel caso B.1): Sul debito residuo risultante alla data della sospensione sono calcolati gli interessi attualizzati al tasso di riferimento B.C.E. come disposto dalla Delibera di Giunta n. 112 del 28 febbraio 2011. Il pagamento degli interessi è condizione necessaria alla concessione del beneficio del differimento
4. Nel caso B.2): Sulle rate differite sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso al tasso di riferimento B.C.E. come disposto dalla Delibera di Giunta n. 112 del 28 febbraio 2011. Gli interessi sono distribuiti su tutte le rate residue del piano e sono calcolati con decorrenza dalla data della prima rata differita.
5. Non è richiesta garanzia fideiussoria.
6. Il differimento può essere richiesto per almeno una rata semestrale o due rate trimestrali e al massimo due volte per ciascun piano di rientro. Nel caso di impresa colpita da calamità naturale il differimento può essere richiesto per un'ulteriore rata semestrale oppure per ulteriori due rate trimestrali.

C) DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il mancato pagamento di una rata del piano di rientro rimodulato, oppure di una rata del piano di rientro che ha beneficiato della sospensione o del differimento, comporta l'immediata revoca dell'aiuto concesso, senza alcuna ulteriore comunicazione di invito ad adempiere da parte del gestore..
2. Alla revoca si applica il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 – Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.. In particolare si applicano le disposizioni sui termini di dilazione e rateizzazione, nonché sulle condizioni più favorevoli per la concessione del pagamento frazionato di crediti extratributari, di cui alla Delibera di G.R. n. 1153 del 23/12/2013 e ss.mm.ii.
3. Alle imprese che alla data del presente atto stanno beneficiando del differimento ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 1234/2004 o della Delibera di Giunta Regionale n. 295/2009 è consentito avvalersi anche della facoltà di slittamento di cui al punto B.1), conformemente alla procedura prevista nel presente atto